

SCHEDA TEMATICA

GARANZIA LEGALE NEI CONTRATTI D'OFFICINA

In riferimento alla garanzia per i difetti della cosa prevista dalla legge, per i **contratti d'officina** (ordini di riparazione) vale quanto segue:

I. **Momento determinante**

Sostanzialmente il diritto a ricorrere in garanzia nasce con la consegna dell'opera. Lo stato dell'opera in quel momento è decisivo anche ai fini della determinazione della conformità contrattuale / difettosità.

II. **Vizi apparenti**

Seguita la consegna dell'opera il cliente, "appena lo consenta l'ordinario corso degli affari", deve verificare lo stato e segnalarne i vizi all'appaltatore (art. 367 CO e per analogia art. 201 cpv. 1 CO). Diversamente, il servizio della controparte si ritiene accettato (art. 370 cpv 1 CO e per analogia art. 201 cpv. 2 CO). Se non vengono espressamente contestati i vizi "apparenti", cioè quelli che potevano essere individuati nel corso di un adeguato controllo, decade il diritto di ricorrere in garanzia per questi vizi.

III. **Vizi occulti**

I vizi occulti devono essere denunciati subito dopo essere stati scoperti, altrimenti l'opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). L'obbligo di denuncia sussiste quindi anche nel caso in cui il difetto venga taciuto consapevolmente.

IV. **Diritti del committente (cliente)**

Come avviene nella compravendita, in presenza di vizi nell'oggetto della prestazione, il destinatario ha diritto a una riduzione del prezzo oltre sostanzialmente anche alla risoluzione del contratto. Nel contratto d'officina sussiste così – come ulteriore possibilità – un diritto all'eliminazione del vizio da parte del committente, che sostanzialmente non sussiste nei contratti di compravendita.

Inoltre il committente ha la possibilità di richiedere un'esecuzione sostitutiva (art. 366 cpv. 2 CO). Per poterlo fare, devono tuttavia essere soddisfatte le seguenti tre condizioni:

- Durante l'esecuzione dell'opera è prevedibile con certezza che per colpa dell'appaltatore essa sarà per riuscire difettosa, o non conforme al contratto. Questo difetto deve presentare una determinata rilevanza.

- L'esecuzione sostitutiva necessita inoltre di una colpa dell'appaltatore. Questo vuol dire che il committente non può essere egli stesso responsabile del difetto dell'opera
- Infine, il committente deve concedere all'appaltatore un congruo termine per rimediare al difetto sotto comminatoria di un'esecuzione sostitutiva.

Quando sussistono questi presupposti e se l'appaltatore non ha provveduto ad eliminare il difetto per conto suo, il committente può affidare ad un terzo la riparazione o la continuazione dell'opera a rischio e spese dell'appaltatore. Per farlo, non ha bisogno di nessuna autorizzazione del giudice.

V. Prescrizione e decadenza del diritto a ricorrere in garanzia

- Nuovo termine di prescrizione di due anni dalla data di consegna per opere mobili
- Il committente non può far valere i diritti accordatigli in caso di opera difettosa, se egli stesso fu causa dei difetti (art. 369 CO)
- Non sussiste inoltre nessun diritto quando durante l'esecuzione dell'opera si manifestino dei difetti nella materia fornita dal cliente e quando l'appaltatore ne ha dato senza indugio avviso al committente (art. 365 cpv. 3 CO)

VI. Modifica contrattuale del diritto a ricorrere in garanzia previsto dalla legge

Le norme legali sulla garanzia per i difetti della cosa non sono vincolanti e possono quindi essere modificate tramite una clausola contrattuale (esattamente come nei contratti di compravendita). A tal fine, il garagista dovrebbe farsi confermare per iscritto dal cliente – nella misura in cui possibile – l'accettazione delle condizioni contrattuali. Per questi casi sarà disponibile per i nostri soci, a partire dal mese di dicembre 2014, un modello di CG (Condizioni Generali) per i lavori di riparazione.

VII. Consulenza legale UPSA

Dopo aver letto questa scheda tematica, avete delle domande specifiche o dei dubbi? Contattate il [servizio legale dell'Unione](#). Il giurista dell'UPSA Tahir Pardhan (031 307 15 15, rechtsdienst@agvs-upsa.ch) sarà lieta di fornire una risposta alle vostre richieste telefoniche o scritte nel quadro di una prima consulenza gratuita.

Nei casi più complessi potrà rendersi indispensabile ricorrere a un avvocato esterno. Proprio per questa eventualità, l'UPSA ha stipulato convenzioni con avvocate e avvocati nella Svizzera tedesca, nella Svizzera occidentale e in Ticino. Oltre all'accesso a una rete capillare di giuriste e giuristi, i soci dell'UPSA potranno beneficiare di una tariffa oraria agevolata.